

D O T T R I N A

GAETANO MIRAULO

Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione

DISCORSO PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1950

Signor Presidente della Repubblica,

Signor Primo Presidente e Signori della Corte Suprema,

Signori,

La cerimonia per la quale le più alte autorità dello Stato sono oggi riunite qui, nell'aula massima della Suprema Magistratura, ad ascoltare la relazione sull'amministrazione della Giustizia, ha un valore che va oltre alla formale solennità che a questa cerimonia deriva da una tradizione secolare.

Infatti, è nel sottomettere sè stesso alla legge e nell'amministrare per tutti, umili o potenti che siano, una retta giustizia, che lo Stato, non solo dimostra la propria eticità, ma giunge a conquistare la coscienza dei cittadini, traendone quel consenso che è la sua forza più vera e maggiore.

L'anno che appena si è chiuso ha visto compiersi, nella graduale ricostruzione nazionale, due felici avvenimenti coi quali è continuato il progressivo reinserimento della nostra Patria nel corpo operante della comunità internazionale, da cui la guerra l'aveva innaturalmente separata, e cioè il ritorno del lavoro italiano in Africa per riprendere, al di fuori di schemi colonialistici storicamente superati, la sua missione civilizzatrice, e la partecipazione dell'Italia all'Unione Europea.

La presenza del nostro Paese in questo organismo, che è forse il primo germe di un'Europa senza frontiere, ha un alto significato: con Roma, col Cristianesimo, col Rinascimento, l'Italia è stata la culla dei più grandi universalismi; con Giuseppe Mazzini apostolo di libertà e democrazia — cui pochi mesi or sono Roma, sciogliendo un voto antico, ha innalzato un degno monumento — l'Italia ha dato all'unità europea il suo profeta.

Questa unità, nel cui segno i rappresentanti dei popoli europei si sono incontrati a Strasburgo, più che una forza è oggi ancora soltanto un'idea. Ma noi ricordiamo, ad alimentare la nostra fede, le parole del manifesto della Giovane Italia:

« Le grandi rivoluzioni si compiono più coi principii che con le baionette: da prima nell'ordine morale, poi nel materiale ».

All'inizio di questo anno 1950, mentre tutti i cuori del mondo cristiano si volgono a Roma, salutiamo la nuova speranza che è sorta ad illuminare il travagliato cammino dell'umanità in ascesa: la speranza che non sia ormai lontano il giorno nel quale gli Stati Europei, abbandonate le tristi rivalità che tante volte li hanno trascinati a guerre fratricide, riuniranno le loro forze per assicurare ai popoli la pace, la giustizia ed il fecondo lavoro.

Con questi sentimenti io porgo al Presidente della Repubblica, scienziato insigne, che è modello e guida a tutti coloro che servono lo Stato, di adempimento solerte e scrupoloso dei propri doveri, il saluto più deferente della Magistratura Italiana e mio, ed il ringraziamento per l'onore che ha voluto farci venendo oggi fra noi.

Ed il nostro saluto ed il nostro ringraziamento vanno anche ai Presidenti delle due Camere, al Presidente del Consiglio, che regge con mente sagace e ferma mano il timone del Governo, al Ministro della Giustizia, così consapevole e sollecito dei problemi del suo dicastero, ai rappresentanti degli ordini forensi e a tutte le altre personalità intervenute.

Non posso, poi, dare inizio alla mia relazione senza ricordare col più vivo rimpianto i magistrati della Corte Suprema che nel decorso anno la morte ha colto al loro posto di lavoro: l'Avvocato Generale Nicola Jezzi, i Presidenti di Sezione Marco Aurelio Sansoni e Giovanni Musillami, ed i Consiglieri Gennaro Mainieri, grande mutilato della prima guerra mondiale, e Pasquale Chieppa, che tutta la vita spesero al servizio della giustizia e della Patria.

CRIMINALITA' E LITIGIOSITA' NEL 1949

1. — Un anno fa, parlando a questa medesima illustre assemblea, mi compiacevo di rilevare come i favorevoli segni, già constatati dal mio predecessore, si fossero venuti diffondendo nel corso del 1948 in quasi tutte le parti del Paese, conferma del progressivo risanarsi delle sue innumerevoli ferite.

Maggiore è il mio compiacimento quest'anno perchè, da tutte le relazioni diligenti e perspicue inviatemi dai Procuratori Generali delle 22 Corti di Appello, risulta come il cennato miglioramento si sia nel corso del 1949 sviluppato e consolidato oltre ogni speranza. Infatti, la contrazione della più grave criminalità — omicidi, rapine, estorsioni, delinquenza associata — è stata ovunque nettissima, e si è manifestata anche in quelle regioni dove particolari ed anormali condizioni economiche e sociali mantengono larghi ceti in cronica inquietudine. Tuttavia nella lotta al banditismo, non ancora del tutto debellato in qualche limitata zona, altri agenti dell'ordine hanno lasciato la vita, suggellando col sangue l'inflessibile difesa dei cittadini e della legge. A queste intrepide vittime del dovere vada il nostro memore e riconoscente saluto.

La diminuzione dei più gravi delitti è dovuta a vari fattori, tutti consolanti: il risveglio della coscienza collettiva, il miglioramento delle condizioni economiche generali, il rafforzarsi dell'opera di prevenzione da parte della polizia, l'efficacia intimidatrice delle pene giustamente severe inflitte dalla magistratura, l'arresto dei delinquenti più temibili.

E, poichè è dato sperare che le riforme, in corso di realizzazione o di studio, dirette ad accentuare la funzione sociale della proprietà e a combattere la disoccupazione, riducendo l'asprezza dei contrasti di classe, abbiano a togliere di mezzo quella che è tuttora una delle maggiori cause di molti reati, credo di poter qui esprimere, più che l'augurio, la sicura certezza che il fenomeno della criminalità in Italia è destinato ad una ulteriore attenuazione.

2. — Quanto alla delinquenza minorile, devo purtroppo segnalarne, come già l'anno scorso, la stazionarietà, onde è forse il caso di chiedersi se le leggi che attualmente regolano la delicata materia non abbisognino di una riforma.

Riaffermato il principio indiscutibile che la lotta più efficace contro questo preoccupante fenomeno sociale deve svolgersi nella famiglia, nella scuola e nel lavoro, rimane pur vero che il minore che delinque è quasi sempre recuperabile, solo che, più che alla sua punizione, si tenda alla sua rieducazione.

C'è quindi da domandarsi se non si debba sostituire in ogni caso alla detenzione preventiva ed alla pena il ricovero del minore in appositi istituti di rieducazione sotto la guida di personale specializzato, salvo naturalmente il riesame della pericolosità al raggiungimento dell'età maggiore.

3. — Un certo aumento si è invece verificato nel campo degli affari civili.

Le cause di esso vanno ricercate, oltre che nella ripresa dei rapporti sociali e commerciali dopo la guerra, nella riduzione del credito che ha reso più frequenti le insolvenze commerciali, ed anche e soprattutto nella particolare situazione nella quale sono venuti a trovarsi — per ragioni note — i rapporti contrattuali relativi ai fondi rustici ed urbani, fonte di numerosi ed accaniti litigi.

Sensibile è stato, poi, l'aumento verificatosi nel numero dei fallimenti, aumento che non deve peraltro allarmare, essendo in rapporto con la naturale eliminazione di imprese commerciali non sane, fiorite ad opera di incompetenti sul terreno della inflazione post-bellica oggi felicemente arrestata. Tuttavia, in alcune regioni almeno, vi concorre, dando anche luogo ad aumenti di esecuzioni forzate, uno stato di incipiente disagio economico.

L'ATTIVITA' DELLA CORTE DI CASSAZIONE

4. — Passando ad esaminare più da vicino il lavoro svolto dalla Corte Suprema nel decorso anno, premetto alcune cifre che sono più eloquenti di un lungo discorso.

Al 1° gennaio 1949 i ricorsi civili pendenti erano 6264; 4589 sono quelli pervenuti dopo tale data; 3112 sono stati definiti, cosicchè al 1° gennaio 1950 i ricorsi civili pendenti erano 7741 con un aumento di 1477 unità.

Quanto ai ricorsi penali, 14.601 erano pendenti al 1° gennaio 1949; 17.686 ne sopravvennero; 11.759 furono definiti; 20.528 erano i ricorsi pendenti al 1° gennaio corrente con un aumento di 5927 unità.

Complessivamente i ricorsi civili e penali pendenti all'inizio di quest'anno erano 28.259, contro 20.865 pendenti all'inizio dell'anno precedente e 15.363 pendenti all'inizio del 1948.

5. — Queste cifre denunciano una situazione che, specie nel campo penale, si è venuta progressivamente aggravando e che sembra avere oggi raggiunto un limite oltre al quale non è possibile spinigersi, senza gravi conseguenze.

La Corte Suprema ha, per parte sua, compiuto tutto quanto era umanamente possibile per porvi riparo. Basti dire che le Sezioni Unite, le tre Sezioni Civili e le tre Sezioni Penali hanno nel 1949 definito 14.871 ricorsi e cioè ben 4450 in più che nell'anno precedente.

6. — Un particolare cenno va fatto in ordine al lavoro svolto in camera di consiglio.

In materia civile, sono stati emessi con tale procedura 1061 provvedimenti, fra cui 253 su regolamenti di competenza, 428 su istanze di sospensione di esecuzione delle sentenze e 44 ordinanze di inammissibilità.

Delle 428 richieste di sospensione di esecuzione solo 61 sono state accolte, il che è indice del rigoroso criterio cui la Corte si è informata nella materia.

Vi è stato un costante aumento nei regolamenti di competenza (passati da 180 nel 1947, a 212 nel 1948, a 253 nel 1949): il che conferma il successo della speciale procedura adottata nel nuovo codice di rito, così utile per definire rapidamente le questioni di competenza anche maggiormente complesse.

In materia penale, la camera di consiglio ha definito nel 1949 ben 6419 procedimenti, con notevole aumento rispetto agli anni precedenti.

Sono compresi nel numero suindicato 200 conflitti di competenza, 64 rimissioni di procedimento e 127 revisioni, tutti provvedimenti, in genere, di notevole rilievo o per le questioni giuridiche che implicano, o per la delicatezza stessa della materia, come le rimissioni.

7. — Però malgrado i lusinghieri risultati del decorso anno è evidente che l'aumento continuo del numero dei ricorsi, soprattutto penali, aggravato dalla massa dei ricorsi arretrati, lasciata in retaggio dal periodo bellico e post-bellico, non può essere più fronteggiato coi mezzi normali a disposizione del Supremo Collegio. Ci vogliono dei

rimedi straordinari se si vuole ridurre sia pur gradualmente l'arretrato.

Anzitutto occorre un congruo aumento del personale giudicante e del P. M., con magistrati trattenuti in servizio, o di grado inferiore applicato, in guisa da consentire la formazione di nuove Sezioni, o per lo meno da intensificare il lavoro di quelle esistenti, aumentando i turni e quindi le udienze. Ed a questa necessità risponde appunto un provvedimento in corso, che consente di applicare 12 magistrati di grado 5° alla Corte e 3 alla Procura Generale, colle funzioni di grado superiore.

In particolare per i ricorsi penali che ogni anno sono andati crescendo di numero in modo allarmante, occorre intensificare la definizione in camera di consiglio di quelli inammissibili o manifestamente infondati, che rappresentano sempre una percentuale assai elevata, anche perchè molti ricorsi hanno la loro ragion d'essere solamente nel desiderio di prender tempo per procrastinare la esecuzione delle sentenze, nella speranza di un provvedimento di amnistia o di indulto.

La dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi penali in camera di consiglio, mentre ha sempre permesso di definirne rapidamente un numero cospicuo, non ha dato luogo ad inconvenienti, anche per la prassi del Supremo Collegio di mandare alla pubblica discussione i ricorsi per i quali vi sia analoga motivata istanza.

Ma è evidente che, ove fosse obbligatorio il rinvio all'udienza ad ogni richiesta delle parti interessate, questa diventerebbe di stile, ponendo nel nulla l'istituto ed i suoi benefici risultati e diminuendo il prestigio del Supremo Collegio che non dichiara manifestamente infondati se non i ricorsi che tali sono veramente, come la esperienza largamente dimostra.

Anche il codice di rito civile con l'art. 375 ha stabilito una procedura semplice e rapida, ma circondata da serie garanzie per le parti, per dichiarare l'inammissibilità mediante ordinanza dei ricorsi in camera di consiglio, nei casi indicati nello stesso articolo. Tra questi, secondo la relazione del Guardasigilli (n. 11), sarebbero compresi anche i ricorsi manifestamente infondati, come era stato più volte proposto dai miei predecessori di quel tempo nei discorsi inaugurali. Ma, in realtà, nel codice di procedura civile non fu riprodotta la analoga esplicita disposizione dell'art. 524 ultimo comma del codice di procedura penale, onde è da dubitare che la Cassazione abbia

il potere di dichiarare inammissibili, con la procedura in camera di consiglio, i ricorsi civili manifestamente infondati. Tuttavia, sarebbe agevole introdurre la detta disposizione con una semplice modifica dell'art. 375 c.p.c. e, comunque, si potrebbe fare un più largo uso di tale procedura, con molto minor dispendio di attività processuale, sia per le parti che per la Corte.

Di fronte alle perplessità che da qualche parte si affacciano a questo proposito, son da ricordare le ben più larghe potestà attribuite in Francia alla « *Chambre des requêtes* ». Tutti i ricorsi civili, infatti, ad eccezione di quelli proposti dal Procuratore Generale nell'interesse della legge, vengono presi in esame dalla « *Chambre des requêtes* ». Questa può, o rigettare, motivando, il ricorso — nel qual caso operano preclusioni che ne impediscono la riproposizione — o ritenerlo ammissibile, ed allora il ricorso viene rimesso davanti alla *Chambre* civile con una pronuncia non motivata, che ha carattere provvisorio e che non pregiudica il merito.

Con tale sistema, analogo a quello della nostra camera di consiglio, si eliminano tutti i ricorsi inammissibili in rito o che si manifestano assolutamente inconsistenti o con carattere semplicemente dilatorio, riservando la discussione in pubblica udienza a quelli che non sono, prima facie, destituiti di fondamento.

8. — Mentre mi auguro che si addivenga ad una modificazione dell'art. 375 del codice di procedura civile nel senso sopra indicato, mi è grato segnalare la recente legge 12 novembre 1949 n. 860 in forza della quale i ricorsi civili notificati anteriormente al 1° luglio 1945 saranno considerati abbandonati, con estinzione del processo di cassazione, se nel termine di sei mesi dalla notifica di regolare diffida della cancelleria, non sarà presentata istanza per la fissazione dell'udienza di discussione.

In tal modo si otterrà una notevole eliminazione dei ricorsi civili di più antica data che ora stanno ad ingombrare i ruoli e gli archivi.

Per rendere più agevole e proficuo il lavoro della Corte Suprema si è pensato anche ad una riduzione del numero dei componenti del collegio, che ritengo possibile senza inconvenienti per le Sezioni Unite, riducendo il numero da quindici a nove; non per le Sezioni semplici, dove la riduzione dell'attuale numero di sette componenti porterebbe ad assegnare un corrispondente numero inferiore di ricorsi per ogni udienza. E questo a parte la menomazione, che ne deriverebbe, del principio di collegialità in rapporto alle magistrature di merito, e la

difficoltà di moltiplicare le udienze, anche per la scarsità delle aule. Infatti la Corte di Cassazione dispone di sole cinque aule compresa l'aula magna, per sei sezioni semplici e per le due Sezioni Unite Civili e Penali, risentendo anch'essa, e non poco, di quell'angustia di locali che ostacola il lavoro di molti uffici giudiziari.

Coi proposti rimedi, di agevole attuazione, non sarà arduo riportare alla normalità il lavoro del Supremo Collegio, riducendo il numero dei ricorsi arretrati alla misura consueta ed ineliminabile per varie ovvie ragioni.

9. — Come chiaramente appare da quanto ho finora accennato, l'attività della Corte Suprema è stata particolarmente intensa, ed è mio dovere di segnalare lo zelo indefesso, ed anzi la vera e propria abnegazione, con cui i magistrati tutti della Corte, compresi quelli della Procura Generale, hanno prodigato ogni loro energia per un lavoro di eccezionale gravità, non solo per il numero dei ricorsi che sono stati trattati, ma anche per la cura e lo scrupolo con cui i ricorsi stessi sono stati esaminati.

I limiti di questo mio discorso non mi consentono di indugiarmi su tutte le questioni di notevole interesse che questa Corte ha avuto occasione durante il decorso anno di affrontare e risolvere. Se ciò mi fosse possibile, mi sarebbe facile e gradito dimostrare che la Corte, pur cercando anzitutto di assicurare (secondo lo scopo fondamentale del suo istituto) la uniformità dell'interpretazione della legge, non è stata estranea nè insensibile al fervido movimento del pensiero giuridico e alla evoluzione di tutto il pensiero moderno.

Dovrò invece necessariamente limitarmi a segnalare soltanto alcune decisioni di speciale importanza o di speciale valore sintomatico.

GIURISPRUDENZA CIVILE

10. — La delicata fondamentale materia dei rapporti costituzionali fra i poteri dello Stato ha dato occasione ad una nuova penetrante ricerca da parte della Corte Suprema a Sezioni Unite, a proposito di un dibattuto problema che già aveva formato oggetto di precedenti decisioni.

E' noto che con una prima sentenza del 1946 (1) la Suprema Corte aveva riscontrato l'illegittimità costituzionale dei decreti mini-

(1) Sent. 25 maggio 1946, n. 668, Sez. Un., P. Pres. Pagano, Est. Cannada-Bartoli, P. M. Vitanza, in causa *Seminara c. Zuccaro*.

steriali 26 luglio 1944 e 4 giugno 1945, che avevano attribuito ai conduttori agrari, come premio di coltivazione, parte del prezzo di cessione dei cereali ai granai del popolo.

Sopravvenuto il D.L.L. 22 luglio 1946 n. 4, con il quale furono convalidate e ratificate — con effetto retroattivo — le cennate disposizioni, anche la legittimità costituzionale di tale nuovo provvedimento legislativo era stata contestata, ed il Supremo Collegio, con altra importante sentenza del 1947 (2) aveva accolto il ricorso, in base alla argomentazione che tale postumo intervento legislativo aveva violato, a danno del potere giudiziario, il principio costituzionale della divisione dei poteri.

La sentenza del Supremo Collegio, emanata, sulle difformi conclusioni del P. M., durante il periodo formativo della nuova Carta costituzionale, quando, nel contrasto delle tendenze, i problemi delle reciproche posizioni e dei rapporti fra i poteri dello Stato erano ancora non ben definiti, aveva dato luogo a vivaci dibattiti in dottrina, attraverso i quali la ricerca venne approfondita e la materia elaborata sotto ogni aspetto.

Ritornata ora la questione alla Corte Suprema, questa, dopo maturo esame, sulle conformi conclusioni del P. M., ha ritenuto di dover modificare il precedente indirizzo (3). Si è osservato al riguardo, da una parte che il principio della irretroattività, se può dirsi normale e rappresenta una direttiva per l'interpretazione delle leggi, non costituisce peraltro un limite per la potestà del legislatore, la cui volontà espressa deve prevalere su qualsiasi ragione contraria; e dall'altra, che il principio costituzionale della divisione dei poteri non può ritenersi violato per il fatto che il legislatore, per ragioni superiori di interesse pubblico e di ordine economico e sociale, abbia ritenuto di dar veste legittima e carattere di legge formale, con effetto *ex tunc*, a provvedimenti dei quali abbia riconosciuto la sostanziale giuridicità ed opportunità.

11. — In tema di interpretazione della nuova Costituzione era stato sollevato il dubbio se la limitazione « ai motivi attinenti alla giurisdizione », posta dall'art. 362 primo comma c.p.c. e da altre disposizioni particolari, alla impugnabilità con ricorso per cassazione

(2) Sent. 28 luglio 1947, n. 1212, Sez. Un., P. Pres. Pagano, Est. Cannada-Bartoli, P. M. De Martini, in causa *Pellicciari c. Alloggio*.

(3) Sent. 15 marzo 1949, n. 533, Sez. Un., Pres. Pellegrini, Est. Biccheddu, P. M. Eula, in causa *Nini c. Rosi*.

delle decisioni delle giurisdizioni speciali, dovesse intendersi abrogata per effetto dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione (4).

La tesi contraria all'abrogazione si informava essenzialmente alla interpretazione grammaticale della norma, nel senso che il principio ivi formulato, della ricorribilità in cassazione anche per violazione di legge, dovesse intendersi riferito solo alle « sentenze ed ai provvedimenti », le une e gli altri attinenti alla libertà personale.

Tale tesi è stata peraltro disattesa dalle Sezioni Unite (5), che esaminando la questione per la prima volta *ex professo*, hanno ritenuto invece che il principio abbia una portata più vasta e renda impugnabili con ricorso in cassazione per violazione di legge anche le pronuncie delle giurisdizioni speciali. A sorreggere tale interpretazione, le Sezioni Unite hanno fatto riferimento, oltre che all'indagine grammaticale della nuova disposizione, all'orientamento tradizionale della nostra legislazione, la quale, per via di progressive realizzazioni, tende a subordinare l'operato di ogni giudice al controllo di legittimità del Supremo Collegio.

Chiarita la esatta interpretazione della norma, le Sezioni Unite, richiamandosi alla distinzione tra disposizioni precettive e disposizioni programmatiche della Costituzione (6), hanno ritenuto poi che il secondo comma dell'art. 111, a cagione del comando perentorio che in esso si contiene, abbia per destinatari diretti i soggetti di diritto e non il legislatore, e sia quindi capace di immediata applicazione.

Il principio ha avuto larga applicazione particolarmente nei riguardi delle decisioni delle Commissioni speciali sulla requisizione degli alloggi e sulla proroga dei contratti agrari, in merito alle quali il Supremo Collegio ha così potuto esplicitare quel più penetrante e completo sindacato di legittimità, del quale era vivamente sentita l'esigenza, sia per la delicatezza della materia, sia per la formulazione, spesso affrettata e sommaria, delle decisioni impugnate.

12. — Ad una serie di notevoli decisioni è addivenuta recentemente la Suprema Corte nella delicata materia del diritto matrimo-

(4) Tale norma dispone testualmente « Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge ».

(5) Sent. 9 aprile 1949, n. 838, Sez. Un., P. Pres. Ferrara, Est. Iamalio, P. M. Macaluso, in causa *Cialfi c. Patriotti*.

(6) Vedi, in argomento, la sentenza delle Sezioni Unite penali del 7 febbraio 1948, P. Pres. Ferrara, Rel. Maiorano, P. M. Battaglini, citata nel Discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1949, pag. 19.

niale, i cui essenziali problemi, per la stretta coordinazione coi principi informativi, etici e sociali, della civile convivenza, hanno dato luogo, in questi ultimi tempi, a vivaci dibattiti che appassionano intensamente la pubblica opinione.

Buona parte di tali decisioni sono state provocate dalla iniziativa di questa Procura Generale, la quale, di fronte all'impressionante fenomeno, nocivo per la certezza del diritto, di contrastanti inconciliabili orientamenti delle Corti di merito, in ordine ai criteri di interpretazione e di applicazione del diritto positivo in oggetto (in relazione al Concordato con la S. Sede), ha sentito l'esigenza, di pubblico interesse, di sottoporre le questioni fondamentali all'esame, o riesame, della Corte regolatrice, avvalendosi, nella inattività delle parti, dell'unico mezzo processuale a sua disposizione, consistente nel ricorso nell'interesse della legge.

Trattasi, come è noto, di una straordinaria impugnativa, la quale, avendo per presupposto il passaggio in giudicato delle sentenze di merito, tende e può pervenire all'unico obbietto della enunciazione, da parte del Supremo Collegio, di massime interpretative astratte, da valere, per la loro intrinseca autorità, come direttive per l'orientamento futuro della giurisprudenza. Risultato, peraltro, che non risponde adeguatamente alle esigenze superiori del diritto, nè a quelle concrete della vita, per la acquisita intangibilità delle situazioni già decise e per il naturale difetto di ogni attributo vincolante nelle emanande superiori statuizioni, per cui la giurisprudenza continua spesso a dar spettacolo di disorientamento e di incertezza. A porre rimedio a cotale incresciosa situazione — di cui non è chi non veda gli inconvenienti ed i pericoli, — dovrebbe provvedere il noto progetto di legge, da tempo predisposto, di modificazione dell'art. 72 del codice di procedura civile, nel senso di abilitare il pubblico ministero alla impugnativa, in veste di parte, secondo una tesi già affacciata in passato, delle decisioni emesse nelle cause in cui è obbligatorio il suo intervento; la qual cosa varrebbe a superare l'acquiescenza, spesso collusiva, delle parti interessate, evitando il passaggio in giudicato delle sentenze di merito, col sottoporle, quando del caso, ad un efficace sindacato per parte della Corte di Cassazione.

E' da augurarsi pertanto che il progetto — attualmente all'esame del Senato — approdi presto alla traduzione in legge.

Una breve rassegna delle più importanti decisioni varrà a dare il quadro del travaglio interpretativo che ha agitato ed agita la complessa materia.

13. — Coniugi italiani, legati tra loro da matrimonio canonico con effetti civili, avevano ottenuto l'annullamento del vincolo dal Tribunale romeno di Ilfov. La sentenza era stata trascritta nei registri di stato civile italiano; ma il Procuratore della Repubblica competente per territorio si opponeva alle pubblicazioni del nuovo matrimonio che uno dei coniugi intendeva contrarre, opinando doversi considerare nulla ed inoperante la trascrizione della sentenza straniera per difetto di preventiva deliberazione. Portata la questione davanti alla Corte di appello di Torino, questa dichiarava non essere assoggettabile a deliberazione, ai sensi dell'art. 796 c.p.c., la sentenza romena passata in giudicato, perchè, in forza dell'art. 11 della convenzione consolare italo-romena 5-17 agosto 1880, resa esecutiva con r.d. 24 marzo 1881, n. 137, le decisioni dei giudici romeni, passate in giudicato, avrebbero di per sè stesse piena efficacia in Italia, senza d'uopo di ulteriori interventi dell'autorità giurisdizionale patria: il che sarebbe necessario solo nei casi in cui le sentenze romene dovessero originare un provvedimento vero e proprio di esecuzione forzata. La Corte affermava poi che la riconosciuta efficacia automatica in Italia delle sentenze romene, che annullano matrimoni canonici concordatari, non violerebbe in alcun modo la vigente legislazione matrimoniale italiana, in quanto la declaratoria di annullamento limiterebbe la sua efficacia alla trascrizione del matrimonio canonico sui registri dello stato civile, e quindi agli effetti civili, senza toccare il vincolo ecclesiastico di natura sacramentale.

Le Sezioni Unite (7), in accoglimento dei motivi di ricorso di questa Procura Generale, hanno affermato la necessità di un preventivo giudizio di deliberazione, in quanto la trascrizione di una pronuncia di giudice nei registri di stato civile già costituisce un vero e proprio atto di esecuzione della sentenza.

E, quanto alla subordinata questione di merito, hanno affermato il principio che le sentenze di giudici stranieri a proposito della validità di matrimoni canonici concordatari contratti in Italia da cittadini italiani, non possono esser fatte valere nel territorio dello Stato, per difetto nel giudice straniero della necessaria competenza internazionale, sotto il profilo che questa non possa esercitarsi nei confronti di cittadini italiani nei casi in cui il giudice patrio difette-

(7) Sent. 25 giugno 1949 n. 1592, Sez. Un.; P. Pres. Ferrara; est. Pasquera; p. m. Eula, in causa P. M. c. *Mazzola e Ranaldi*.

rebbe di giurisdizione. La quale situazione è appunto quella del diritto matrimoniale concordatario, laddove, in base all'art. 34 del Concordato, è stata attribuita in via esclusiva ai Tribunali e dicasteri ecclesiastici la giurisdizione nelle cause concernenti il vincolo matrimoniale.

14. — Non meno delicata appariva la questione altrove dibattuta, se al caso della interdizione per infermità di mente, indicato nell'art. 12 n. 3 della legge 27 maggio 1929 n. 847 come ostativo della trascrizione del matrimonio canonico nei registri di stato civile, fosse equiparabile l'infermità di mente (incapacità naturale) di uno dei coniugi, ancorchè contingente e non susseguita da declaratoria di interdizione.

La Corte di Appello di Bologna, con una serie di giudicati, si era pronunciata in senso affermativo, in base alla considerazione della equivalenza sostanziale, ai fini della perfezione del consenso, tra l'incapacità naturale e lo stato legale di interdizione, nonchè in base alla distinzione ed indipendenza, nel processo formativo del vincolo matrimoniale, tra il momento giuridico (di natura civile) della trascrizione, e quello sacramentale anteriore della celebrazione canonica. Onde la trascrizione potrebbe essere annullata dal giudice civile, con efficacia risolutiva del vincolo relativo, pur restando fermo ed impregiudicato il matrimonio religioso.

La Corte Suprema, che in una precedente sentenza a suo tempo segnalata in questa sede (8), già aveva affermato una massima in aperto contrasto con tale indirizzo giurisprudenziale, a seguito di altri ricorsi nell'interesse della legge di questa Procura Generale, riconfermava attraverso nuovo maturo esame il proprio insegnamento, aderendo, in una serie di importanti decisioni (9), ai rilievi di diritto prospettati da questo Ufficio. Osservò infatti la Corte Suprema come i tre casi previsti nell'art. 12 della citata legge matrimoniale rispondano ad un unico concetto, inerente alla giuridica impossibilità di trascrizione del matrimonio canonico quando preesista un atto ufficiale dello Stato, sia esso di autorità civile e giudiziaria, che appaia in contrasto col vincolo matrimoniale. Onde profonda appare la differenza tra una preesistente sentenza di interdizione, risultante

(8) Sent. 27 giugno 1947 n. 1021, Sez. Un., in causa *Rutelli c. Borello*.

(9) Sent. 23 giugno 1949 nn. 1593, 1594, 1595 e 1596, Sez. Un.; P. Pres. Ferrara; est. Pasquale; p. m. Enla, in causa *P. M. c. Zambarelli e Fassi, Pandolfi e Mailland, Stevanini e Tofanelli, Mauceri e Germani*.

dai registri nei quali il matrimonio canonico si vuole trascrivere, e uno stato naturale di infermità di mente, il quale, toccando propriamente l'elemento del consenso, necessario alla perfezione del vincolo, non può essere apprezzato, giusta la nota riserva del Concordato, che dal giudice ecclesiastico competente.

15. — Sempre in tema di diritto concordatario, ma con fondamentali riferimenti, in via di presupposto, ai principii informativi della nostra legislazione sulla cittadinanza, — una ultima questione — assai grave e delicata — ha formato infine oggetto di altro ricorso di questo ufficio. E ciò a proposito di una sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato esecutiva in Italia la sentenza di divorzio pronunciata da giudice statunitense relativamente ad un matrimonio concordatario celebrato in Italia tra un cittadino americano ed una cittadina italiana, sotto il profilo che la competenza (internazionale) del giudice straniero, sarebbe stata legittimata dalla condizione di cittadina straniera acquisita anche dalla moglie, già italiana, per effetto del matrimonio.

Senza attardarsi in una minuta esposizione motiva, basta qui accennare come la Suprema Corte (10), accogliendo il ricorso, abbia riscontrato, la manifesta erroneità del cennato presupposto; per cui, dovendosi tuttora applicare, quanto meno nei confronti del coniuge rimasto cittadino italiano, la disciplina concordataria, ne derivava l'incompetenza internazionale del giudice straniero, in corrispondenza al difetto di giurisdizione che avrebbe dovuto riconoscersi in materia, nel giudice italiano.

16. — Questa Procura Generale d'altro canto — nell'unico fine, costantemente perseguito, di cooperare all'osservanza obbiettiva rigorosa del diritto positivo in vigore, quale risultante dal complesso sistema del nostro ordinamento civile, degli intervenuti accordi con la Santa Sede, e delle leggi patrie che vi avevano dato esecuzione, — si pronunciava invece per l'applicazione esclusiva della legge civile e per la indipendenza delle relative decisioni da quelle canoniche, in altre ipotesi in cui sussiste rispettiva autonomia tra gli ordinamenti in questione.

Così nel caso di un matrimonio puramente civile preconcordatario, del quale si era chiesto l'annullamento, sotto il profilo dell'er-

(10) Sent. 6 agosto 1949 n. 2241, Sez. Un.; P. Pres. Ferrara; rel. Pasquera; p. m. Eula, in causa *P. M. c. Martini-Marescotti e Crane*.

rore di persona, in relazione alla assunta ignoranza della condizione dell'altro coniuge, tuttora legato da anteriore vincolo matrimoniale, puramente religioso, con diversa persona. In tale caso la Suprema Corte (11) ebbe a disattendere la tesi della nullità, in base alla considerazione della irrilevanza giuridica, nel diritto preconcordatario, del vincolo religioso rispetto a quello civile.

17. — Anche in tema di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte Suprema hanno fissato massime di notevole importanza, sviluppando e confermando la loro giurisprudenza anteriore.

E' stato così riaffermato il pieno vigore dell'art. 429 n. 3 c.p.c. per le controversie nascenti da rapporti di impiego e di lavoro dei dipendenti di enti pubblici, che svolgono prevalentemente attività a contenuto economico. Com'è noto, la questione si è dibattuta lungamente in dottrina e in giurisprudenza nell'immediato dopoguerra e ha dato luogo a studi profondi, che hanno avuto ripercussione nell'evolversi della giurisprudenza, come anche in questa sede è stato ripetutamente messo in luce. In due recenti sentenze in materia (12) le Sezioni Unite hanno precisato che, nelle controversie sopra indicate, il giudice ordinario non può sindacare i motivi per i quali l'ente pubblico economico abbia fatto uso del suo potere di risolvere unilateralmente il rapporto di impiego, nè tanto meno può indagare se il provvedimento sia stato preso per un fine non dichiarato.

In proposito la Corte ha osservato che, se con il deferimento dei rapporti in questione al magistrato del lavoro si è instaurata una disciplina giuridica uniforme di diritto sostanziale e processuale, per cui si sono trasformati in diritti soggettivi quelli che prima erano interessi legittimi dei dipendenti dei cosiddetti enti pubblici economici, non per questo si sono trasferiti i poteri della giurisdizione amministrativa, in tutta la loro ampiezza, all'autorità giudiziaria ordinaria, la quale, in conformità della sua funzione istituzionale, non può esercitare sui rapporti contemplati poteri più ampi di quelli che le sono conferiti per giudicare i rapporti privatistici di impiego.

(11) Sent. 12 agosto 1949 n. 2301, Sez. Un.; P. Pres. Ferrara; est. Messina I.; p. m. Eula, in causa *Campanile c. Lisa*.

(12) Sent. 24 marzo 1949 n. 635, Sez. Un.; P. Pres. Ferrara; rel. Pasquera; p. m. Macaluso, in causa *Banca Nazionale del Lavoro c. Scarpi*: sent. 13 aprile 1949 n. 887, Sez. Un.; P. Pres. Ferrara; est. Gabrieli; p. m. Macaluso, in causa *Acea c. De Gasperis*.

18. — Il delicato problema della discriminazione tra la giurisdizione del giudice ordinario e quella del giudice amministrativo è stato affrontato dalle Sezioni Unite, anche a proposito dei poteri discrezionali di disposizione conferiti al prefetto dall'art. 19, comma quinto, del testo unico del 1934 della legge comunale e provinciale (13).

Nella specie il prefetto aveva dichiarato risoluto nell'interesse della produzione nazionale un contratto di affitto di fondo rustico intercorso tra privati. Il conduttore del fondo, nell'impugnare tale provvedimento, assumeva che non ricorrevano gli estremi della necessità e dell'urgenza, che legittimavano l'esercizio del potere conferito al prefetto dalla citata disposizione, e che lo scopo concreto del provvedimento stesso non coincideva con le finalità della legge.

Chiamata a statuire sulla questione se competente a conoscere della controversia fosse il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o l'autorità giudiziaria ordinaria, la Suprema Corte ha affermato che, in quanto la disputa verteva, non sull'esistenza nell'autorità amministrativa del potere di disporre dei diritti soggettivi scaturenti dal contratto, ma sul corretto esercizio di tale potere, la competenza apparteneva al Consiglio di Stato (14). Infatti, di fronte alle ampie facoltà attribuite dalla ripetuta disposizione ai prefetti, il diritto soggettivo del privato si attenua nella sua consistenza e si trasforma, rispetto alla pubblica amministrazione, in un interesse legittimo, che, come tale, non può ricevere protezione se non dalla giurisdizione amministrativa.

19. — Nel tracciare i limiti di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice speciale, le Sezioni Unite (15) hanno ritenuto che siano devolute all'esclusiva competenza del Comitato giurisdizionale centrale le controversie relative alla legittimità del provvedimento di

(13) Tale articolo dispone: « Il prefetto... adotta in caso di necessità o (*rectius* e) di urgenza i provvedimenti che crede indispensabili nel pubblico interesse ». Con la legge 8 marzo 1949 n. 277 tale disposizione è stata così modificata: « Vigila sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni e adotta, in caso di urgente necessità, i provvedimenti indispensabili nel pubblico interesse nei diversi rami del servizio ».

(14) Sent. 4 luglio 1949 n. 1657, Sez. Un.; P. Pres. ed est. Ferrara; p. m. Macaluso, in causa *Ministero Agricoltura e Foreste e Gran Magistero Ordine SS. Maurizio e Lazzaro c. Carrera e Trabucco*.

(15) Sent. 15 giugno 1949 n. 1503, Sez. Un.; P. Pres. Ferrara; est. Gabrieli; p. m. Macaluso, in causa *Prefettura Reggio Calabria c. Marvasi*.

requisizione e alla determinazione del prezzo nei confronti degli immobili requisiti.

20. — Le Sezioni Unite hanno avuto pure occasione di pronunciarsi sull'ambito di applicazione del regolamento di giurisdizione (16). Premesso che il regolamento è ammissibile tanto nell'ipotesi di lite pendente davanti al giudice ordinario, quanto nell'ipotesi di lite pendente davanti ad un giudice speciale, si è ritenuta l'ammissibilità del regolamento anche quando si prospetti il difetto assoluto di giurisdizione del giudice adito, a prescindere dal conflitto potenziale con altro giudice, e cioè anche se non sia configurabile un vero conflitto.

21. — Nel delicato argomento della rilevanza giuridica della svalutazione monetaria nei rapporti obbligatori, al quale ebbi già occasione di accennare nel discorso per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 1949 (17), la Cassazione ha portato ad altri sviluppi il suo indirizzo rivolto a contenere le inique conseguenze a cui potrebbe dar luogo, nei rapporti obbligatori, una troppo rigorosa ed estesa applicazione del principio nominalistico.

Il criterio fondamentale del limite è stato individuato nella distinzione fra obbligazioni di *valuta* — nelle quali una determinata quantità di monete è assunta ad obbietto diretto del rapporto — ed obbligazioni di *valore*, nelle quali elemento essenziale è l'equilibrio economico delle prestazioni corrispettive, onde l'indicazione monetaria non vi assume che una portata relativa, di contingente riferimento alla situazione economica relativa al contratto.

22. — Così in una prima causa, nella quale si trattava di fissare i criterî per la così detta *reductio ad aequitatem* (supplemento di prezzo) nelle impugnative per lesione, la Suprema Corte (18) pur mantenendo fermo il principio che per l'ammissibilità (in senso quantitativo) dell'azione debba farsi riferimento ai valori delle prestazioni corrispettive al momento del contratto e dello scambio, ha considerato che l'obbligo postumo del supplemento, in quanto diretto

(16) Sent. 25 maggio 1949 n. 1332, Sez. Un.; P. Pres. Ferrara; est. Rivera; p. m. Eula, in causa *Trocino c. Berlingieri*.

(17) Pagina 16.

(18) Sent. 31 gennaio 1949 n. 150, Sez. I. Pres. Pellegrini; est. Gualtieri; p. m. Pittiruti, in causa *Ambros c. Tomasini*.

a restaurare l'equilibrio economico del rapporto, si presenta in sostanza come una obbligazione di valore, la quale, per raggiungere realisticamente il suo scopo, deve riferirsi alle condizioni nelle quali il rimedio è chiamato ad operare.

23. — In un'altra causa si verteva in tema di annullamento di un trasferimento immobiliare per mancata registrazione nel termine fissato dal decreto legge 27 settembre 1941 n. 1015 e si trattava di stabilire quale sia l'obbligazione che, in conseguenza della dichiarazione di nullità del contratto, viene a gravare sul venditore, che ha ricevuto il prezzo in cambio dell'immobile.

Già in precedenza la Suprema Corte, con altre decisioni di specie, e particolarmente in una sentenza del 1948 (19), era pervenuta a ritenere estensibile l'obbligazione del venditore ad ulteriori indennizzi, integrativi della restituzione del prezzo, sotto il profilo di un risarcimento di danni per la illiceità del suo comportamento negli adempimenti necessari alla perfezione formale del contratto.

Con una più recente decisione il problema veniva riesaminato attraverso una impostazione generale e più vasta (20). Ha osservato la Corte che — trattandosi nel caso esaminato di operare una *restitutio in integrum*, la quale, tolto di mezzo il contratto, riproduce quanto più possibile tra le parti la situazione economica anteriore — l'obbligo restitutorio del venditore, quale corrispettivo riequilibratore di una analoga oggettiva obbligazione del compratore, viene anche qui ad assumere qualificazione di valore.

24. — In tema di locazione di immobili urbani si è presentata la questione se i componenti del nucleo familiare del conduttore capo famiglia abbiano pur essi la qualità di conduttori, con le obbligazioni e i diritti che ne derivano.

La Cassazione (21) ha affermato la massima che la stipulazione del contratto di locazione da parte del capo famiglia non conferisce ai membri della famiglia stessa la qualità di conduttori: il loro interesse alla prosecuzione del rapporto è tutelato solo e in quanto non

(19) Sent. 7 maggio 1948 n. 669, Sez. I. Pres. Pellegrini; est. Rivera; p. m. Dalla Murà, in causa *Fiamingo c. Ticca*.

(20) Sent. 28 aprile 1949 n. 1013, Sez. I. Pres. Cannada-Bartoli; est. Rivera; p. m. Eula, in causa *Vaglianti c. Vaccaro*.

(21) Sent. 16 maggio 1949 n. 1197. Pres. Telesio; est. Albeggiani; p. m. Mirto, in causa *Colaleo c. Carnemolla*.

sia in contrasto con la volontà del titolare, di guisa che essi possono essere legittimati all'esercizio dei diritti e all'adempimento delle obbligazioni del titolare, solo ove questi ne sia impedito e non abbia manifestato espressa volontà contraria.

25. — In tema di risarcimento dei danni per seduzione con promessa di matrimonio, la Corte Suprema (22) ha rilevato che il danno per la sedotta si verifica al momento stesso della « traditio corporis » cioè nel momento in cui è compiuto l'illecito civile che deve essere risarcito o con il matrimonio o con l'equivalente economico. Il successivo impedimento a contrarre matrimonio non elimina l'illiceità originaria della seduzione e perciò è giusto che il seduttore sia tenuto al risarcimento dei danni, anche se non possa più riparare con il matrimonio secondo i suoi propositi.

26. — L'art. 2054 del codice civile stabilisce una presunzione di responsabilità a carico del conducente di un veicolo senza guida di rotaie, che abbia prodotto danno a persone o a cose. Si è discusso davanti alla Corte Suprema se tale presunzione di responsabilità sussista anche nei confronti dei conducenti di vetture filoviarie, adibite a servizio pubblico.

La Corte Suprema ha ritenuto (23) che la surriferita presunzione di colpa, si applichi anche ai veicoli a trazione elettrica con presa di corrente da filo di linea adibiti a servizio pubblico.

Invero la dizione dell'art. 2054 cod. civ., di « veicolo senza rotaie », nella sua voluta genericità si riferisce evidentemente anche alle vetture delle filovie. E, quanto alla equiparazione tra filovia e tramvia, contenuta nell'ultimo comma dell'art. 54, tuttora vigente, del codice della strada, è chiaro che la norma assoggetta solo filobus e tramvie alla stessa disciplina unitaria di dispositivi e di controlli, in relazione al servizio pubblico disimpegnato da entrambi i mezzi, e non concerne la regolamentazione giuridica dei sinistri stradali, prevista da altra disposizione della stessa legge (art. 120).

27. — Meritano di essere ricordate anche due sentenze relative alla proponibilità dei mezzi di impugnazione avverso le decisioni delle giurisdizioni speciali: la prima in tema di ammissibilità della domanda

(22) Sent. 10 giugno 1949 n. 1434, Sez. Un. Pres. Cannada-Bartoli; est. Di Liberti; p. m. Pittiruti, in causa *D. B. c. C. M.*

(23) Sent. 18 giugno 1949 n. 1519, Sez. III. Pres. Valenzi; est. Felici; p. m. Santoni, in causa *Azienda Autofilotramvie di Napoli c. Grottola*.

di revocazione, la seconda in tema di ammissibilità della opposizione di terzo.

Nell'affermare la proponibilità di tali impugnazioni, a meno che esse non siano escluse da un'espressa disposizione di legge, il Supremo Collegio ha considerato che per il regolamento delle giurisdizioni speciali civili, valgono, in quanto non dispongano diversamente le loro leggi particolari, le norme del codice di procedura civile, che, nel sistema della nostra legislazione, costituisce, rispetto alle leggi istitutive delle predette giurisdizioni, una legge generale o di rinvio (24).

28. — In accoglimento di una requisitoria di questa Procura Generale, la Corte Suprema, modificando la sua giurisprudenza anteriore (25), ha ritenuto (26) che l'eccezione di incompetenza per territorio non sia validamente proposta nella comparsa di risposta o, in genere, nel primo atto difensivo del giudizio di primo grado, se non contenga l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente. Invero, quando l'eccezione non sia accompagnata da tale indicazione, si rende inapplicabile l'ultima parte del terzo comma dell'articolo 38 c.p.c., per il quale l'avversario deve essere messo in grado di poter aderire alla designazione del giudice, in modo da evitare eventualmente una pronuncia sulla competenza da parte del magistrato adito e da spostare concordemente il processo dal primo al secondo giudice entro tre mesi dalla cancellazione della causa dal ruolo.

GIURISPRUDENZA PENALE

29. — Nel campo della giurisprudenza penale anche quest'anno la Corte Suprema è stata chiamata a risolvere gravi questioni attinenti all'interpretazione delle disposizioni della nuova Costituzione, por-

(24) Sent. n. 1622 del 28 giugno 1949, Sez. II. Pres. Pelosi; est. Chieppa; p. m. Loiacono, in causa *Moretti c. Mattioni*; sent. n. 2187 del 4 agosto 1949, Sez. Un.; P. Pres. Ferrara, est. Chieppa; p. m. Eula in causa *Biondi c. Calabretta*.

La prima di queste sentenze si riferisce alle decisioni emesse dalle Commissioni arbitrali per la revisione dei canoni di affitto dei fondi rustici, la seconda alle decisioni delle Commissioni arbitrali per la proroga dei contratti agrari. È da notare peraltro che in precedenza la Cassazione aveva ritenuto che la domanda di revocazione non fosse proponibile avverso le decisioni delle Commissioni per le controversie sugli alloggi (v., da ultimo la sentenza n. 1629 del 1948).

(25) Sent. 12 maggio 1947 n. 738, Sez. III. Pres. Acampora; est. Gabrieli; p. m. Eula, in causa *Giliberti c. Giliberti*.

(26) Sent. 21 maggio 1949 n. 1297, Sez. I. Pres. Giaquinto; est. Tavolaro; p. m. Eula, in causa *Amendola c. Mussari*.

tando così il suo autorevole contributo alla elaborazione dei principii che dovranno costituire le basi del nostro nuovo assetto politico e giuridico.

30. — Una interessante questione è stata proposta all'esame della Corte Suprema sul rapporto fra l'art. 102 della Costituzione, relativo al divieto della istituzione di giudici speciali e le leggi precedenti, istitutive di giurisdizioni speciali, e più propriamente dei tribunali militari straordinari che, per alcune forme più allarmanti di delinquenza post-bellica, furono temporaneamente autorizzati con decreti legislativi del 1945 e 1946: è stato deciso che il divieto della Costituzione non ha influenza sulle giurisdizioni speciali anteriori (27). Riguardo agli stessi tribunali è stato altresì ritenuto che i decreti legislativi ad essi relativi sono costituzionalmente legittimi rispetto al regime costituzionale provvisorio, vigente al momento in cui furono emanati (28).

31. — In relazione ai limiti posti dalla Costituzione alla giurisdizione militare, è stato affermato che, pur essendo la relativa norma di applicazione immediata, bisogna avere riguardo, per quanto riflette il giudice competente a conoscere delle impugnazioni, alle disposizioni vigenti al momento in cui l'impugnazione è stata proposta, anche se essa sia anteriore all'entrata in vigore della Costituzione e il giudizio abbia avuto luogo successivamente (29).

32. — Con riferimento all'art. 10 della Costituzione che nel quarto comma dichiara inammissibile l'extradizione dello straniero per reati politici, le Sezioni Unite hanno statuito che tale norma è di applicazione immediata, e quindi ha efficacia abrogativa nei confronti del contrario principio che si desume dall'art. 13 cod. pen., ma il divieto stesso non toglie efficacia alle contrastanti disposizioni contenute in anteriori convenzioni internazionali (quali quella stipulata il 31 marzo 1939 fra l'Italia e la Repubblica di San Marino) in omaggio

(27) Sez. Un., 15 gennaio 1949. Pres. De Ficchy; rel. Consalvo; p. m. Battaglini. Ric. Sica, « Riv. pen. », 1949, p. 344.

(28) Sez. Un., 2 luglio 1949. Pres. De Ficchy; rel. Sciarrelli; p. m. Battaglini. Ric. Fodali, « Riv. pen. », 1949, p. 931.

(29) Sez. Un., 29 gennaio 1949. Pres. De Ficchy; rel. Giglio; p. m. Battaglini. Ric. Jani.

al principio per cui *lex posterior generalis non derogat priori speciali* (30).

33. — Una importante massima hanno affermato le Sezioni Unite in materia di impugnazioni di provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato, in applicazione del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, stabilendo l'ammissibilità del ricorso per Cassazione contro l'ordinanza del giudice dell'istruzione che respinga l'istanza di revoca del mandato di cattura, sia che vengano dedotti *errores in procedendo*, sia che vengano dedotti *errores in iudicando* (31).

34. — Nella recentissima sentenza 10 dicembre 1949 le Sezioni Unite si sono occupate di una interessante questione di diritto costituzionale, riflettente il nuovo ordinamento regionale, ed hanno affermato che ai componenti delle assemblee regionali, ed in ispecie dell'assemblea della Regione siciliana, non spetta la garanzia della immunità penale, anche in considerazione della profonda differenza che intercede sotto il profilo costituzionale fra l'assemblea regionale e il Parlamento nazionale (32).

35. — Grave e delicata questione si è presentata circa la permanenza o la cessazione della giurisdizione penale italiana rispetto a reati commessi in territorio italiano, successivamente trasferito alla sovranità di altro Stato, in virtù del trattato di pace. La questione, come è noto, ha dato luogo a vivaci dibattiti nella dottrina italiana e straniera e a discrepanti decisioni anche nei tribunali stranieri. L'Ufficio di procura generale aveva opinato per la permanenza della giurisdizione italiana, riportandosi anche alla speciale ragione del collegamento fra giurisdizione penale e territorio, con riferimento al momento del commesso reato. Le Sezioni Unite sono andate in contrario avviso confermando un analogo principio già ritenuto rispetto alla giurisdizione civile e avendo riguardo agli effetti che il trasferimento della sovranità da Stato a Stato di una parte del territorio produce rispetto al potere di giurisdizione (33).

(30) Sez. Un., 5 marzo 1949. Pres. De Ficchy; rel. Giocoli; p. m. Battaglini. Ric. P. M. in causa *Berti*, « Riv. pen. » 1949, p. 589.

(31) Sez. Un., 25 giugno 1949. Pres. De Ficchy; rel. Colozza; p. m. Battaglini. Ric. *Gorrieri*, « Riv. pen. » 1949, p. 904.

(32) Pres. e rel. De Ficchy; p. m. Battaglini. Ric. *Gallo*.

(33) Sez. Un., 2 luglio 1949. P. Pres. Ferrara; rel. Giocoli; p. m. Battaglini. Ric. *Schwend*, « Riv. pen. », 1949, p. 778.

36. — Molto notevole si appalesa altresì l'attività delle Sezioni Unite nella risoluzione di questioni in cui in precedenza erano state adottate soluzioni incerte e discrepanti. Rammento fra le altre la decisione sulla nozione di « precedenti penali » ai fini dell'applicazione dell'amnistia: le Sezioni Unite hanno chiarito che le dichiarazioni di delinquenza abituale, professionale o per tendenza non rientrano nei « precedenti penali » e così ostano anche all'amnistia concessa in relazione ad attività patriottica col decreto 5 aprile 1944 n. 96 (34).

37. — In materia di armi, è stata risolta una controversa questione, sulla nozione di armi da guerra, affermandosi che tale è la pistola Beretta calibro 9, sia in base al regolamento della legge di p. s., sia a causa della sua destinazione all'armamento degli ufficiali dei carabinieri e di altre truppe speciali (35).

38. — Gli estremi e i requisiti del delitto di formazione di bande armate sono stati definiti nel senso che per la sussistenza del reato è condizione necessaria e sufficiente che i partecipanti dispongano di armi per lo svolgimento della loro attività criminosa, mentre non è richiesta un'organizzazione a tipo militare con comando unico, nè l'impiego delle armi in comune (36).

39. — Anche in materia processuale, le Sezioni Unite hanno avuto occasione di fissare principii di notevole importanza, tra cui mi limito a segnalare quello secondo il quale, ai sensi dell'art. 628 cod. proc. pen., non si può negare al terzo il diritto di impugnare, nella fase istruttoria, con le forme previste per gli incidenti di esecuzione, il provvedimento di sequestro emesso dal giudice istruttore a norma dell'art. 337 stesso codice (37).

40. — Non meno importanti decisioni sono state emesse dalle singole Sezioni in materie inerenti sia al diritto penale sostantivo sia a quello processuale.

(34) Sez. Un., 15 gennaio 1949. Pres. De Ficchy; rel. Valenti; p. m. Loschiavo. Ric. *Villani*, « Riv. pen. » 1949, p. 205.

(35) Sez. Un., 7 maggio 1949. Pres. De Ficchy; rel. Borragine; p. m. Battaglini. Ric. *Baitelli*, « Riv. pen. », 1949, p. 663.

(36) Sez. Un., 21 maggio 1949. Pres. De Ficchy; rel. Giglio; p. m. Battaglini. Ric. *La Marca*.

(37) Sez. Un., 9 luglio 1949. Pres. De Ficchy; rel. Mangini; p. m. Berardi. Ric. *Ferrovie dello Stato*, « Riv. pen. » 1949, p. 915.

41. — Una cospicua affermazione si è avuta in tema di libertà di critica letteraria e scientifica nella stampa periodica, ritenendosi che tale libertà di critica abbia dei confini ben determinati nella buona fede e nell'interesse stesso dell'indagine scientifica o estetica, ma non possa degenerare in contumelia o in denigrazione, tanto più gravi quanto più è diffusibile la divulgazione a mezzo della stampa (38).

42. — Sempre in materia di stampa periodica, va segnalata altra decisione per l'importanza sociale del suo insegnamento in ordine alla tutela di quel prezioso bene sociale che è il pudore. Contro certe tendenze proclivi verso una pericolosa indulgenza o tolleranza in questa delicata materia, per cui si finisce con il lasciar passare sotto la bandiera della libertà di stampa il contrabbando delle pornografie, la Corte ha fissato i caratteri e i requisiti della oscenità, affermando che tali caratteri debbono essere determinati in rapporto al sentimento medio di pudore del popolo nel presente momento storico, senza che però il mutamento di taluni atteggiamenti esteriori del costume possa rendere lecita la pubblicazione di scritti o disegni che trascendano in manifestazioni evidenti di impudicizia e di degenerazione del comune sentimento etico, che la civiltà e il progresso non hanno nè abolito nè indebolito (39).

43. — Appaiono meritevoli di menzione anche talune sentenze in tema di falso nummario, in relazione a speciali forme che la delinquenza ha assunto in questa materia. E' stato affermato che le pellicole fotografiche per la riproduzione dei biglietti sono da ritenere comprese fra gli « strumenti » a cui fa riferimento l'art. 461 cod. pen. Si è inoltre ritenuto che i biglietti della Banca d'Italia la cui emissione è stata autorizzata dal Ministro del Tesoro debbano considerarsi aventi senz'altro corso legale ai fini della legge penale anche se il relativo decreto non sia stato ancora pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » (40).

Una delicata questione si è presentata circa la fisionomia giuridica delle ricevute provvisorie del Prestito della ricostruzione; ed

(38) Sez. II, 6 aprile 1949. Pres. Biressi; rel. Chimirri; p. m. Pioletti. Ric. *Piccoli*, « Riv. pen. », 1949, p. 546.

(39) Sez. III, 13 gennaio 1949. Pres. Mangini; rel. Sciarrelli; p. m. Loschiavo. Ric. *Di Bella*, « Riv. pen. » 1949, p. 338.

(40) Sez. III, 28 marzo 1949. Pres. Mangini; rel. Consalvo; p. m. Granata. Ric. *Zanotti*, « Riv. pen. » 1949, p. 806.

è stato ritenuto che tali documenti non possano considerarsi carte di pubblico credito ai sensi dell'art. 458 cod. pen., cosicchè la loro falsificazione costituisce falsità in atti pubblici, ma non falso nummario (41).

44. — Un tema sempre attuale ed importante è quello delle cosiddette circostanze attenuanti generiche.

Numerose sono state le decisioni in questa materia, non ancora immune da discrepanze ed oscillazioni, dovute anche alla non perfetta formulazione della norma ed alla non perfetta inserzione nel sistema del codice.

Innanzitutto, nonostante la profonda differenza intrinseca degli istituti, è stato ripetutamente affermato che il criterio da seguire per la concessione o il diniego dell'attenuante sia da ricercare negli elementi indicati nell'art. 133 del codice penale relativi all'applicazione della pena.

Quanto alla motivazione giustificante la concessione o il diniego, dapprima si è richiesto rigore di motivazione in base a tutti gli elementi indicati nel citato art. 133, ma si è poi attenuato un siffatto rigore, non scevro da inconvenienti pratici, e si è giunti a ritenere possibile e sufficiente la cosiddetta motivazione implicita. Nessun obbligo di motivazione è stato poi correttamente ritenuto sussistere quando il diniego di concessione si riferisce ad una richiesta generica che non precisi il contenuto e gli elementi della attenuante stessa.

E' da augurarsi che la ulteriore elaborazione giurisprudenziale valga quanto prima ad eliminare ogni perplessità (42).

(41) Sez. III, 14 luglio 1949. Pres. Mangini; rel. Lonardo; p. m. Battaglini. Ric. *Caterino*, « Riv. pen. » 1949, p. 802.

(42) Fra le numerosissime decisioni, mi limito a rammentarne soltanto alcune, cominciando da quelle che esigono una vastissima motivazione giuridica e psicologica in ogni caso di richiesta del beneficio: Sez. II, 11 aprile 1949, pres. Serena Monghini, rel. Trasimeni, p. m. Manzella; ric. *Castelli*. Con varie sfumature: Sez. I, 10 dicembre 1948, pres. Cortesani, rel. Gatta, p. m. Foà; ric. *Ibba*. Sez. II, 16 febbraio 1949, pres. Toesca, rel. Violanti, p. m. Pioletti; ric. *Velati*. Sez. II, 11 luglio 1949, pres. Serena Monghini, rel. Ricciardelli, p. m. Lattanzi; ric. *P. M.* in c. *Castoldi*. Sez. II, 9 marzo 1949, pres. De Ficchy, rel. Valenti, p. m. Berardi; ric. *Caruso*. Seguono, per così dire, una linea di mezzo: Sez. III, 5 aprile 1949, pres. Musillami, rel. Sciarrelli, p. m. Foà; ric. *Crivellaro*. Sez. III, 15 febbraio 1949, pres. Musillami; rel. Sciarrelli, p. m. Perretti; ric. *Manfredini*.

Appartengono invece ad altro gruppo: Sez. II, 28 febbraio 1949, pres. Toesca, rel. Chimirri, p. m. Lattanzi; ric. *Pelliccia*, « Riv. pen. » 1949, p. 665, Sez. I, 22 giugno 1949, pres. Fiore, rel. Troisi, p. m. Loschiavo; ric. *Barbauti* « Riv. pen. » 1949, p. 900;

45. — Notevole, per il riflesso che ha sul diritto fondamentale alla libertà personale è la sentenza secondo la quale è presupposto del reato di evasione l'arresto o la detenzione legittima di colui che evade; sì che, in difetto della prescritta partecipazione all'autorità giudiziaria del fermo di polizia giudiziaria, la fuga dell'arrestato non è punibile (43).

46. — In materia di rapina, è stata risolta una delicata questione attinente al tormentato argomento del concorso di reati: è stato ritenuto che, se vi sia stata sottrazione di una pluralità di oggetti nelle stesse circostanze di tempo e di luogo con uso di violenza o minaccia verso più persone che congiuntamente li detengano, si ha un unico reato di rapina (come ad es. se il fatto avvenga in danno dei componenti la famiglia coabitanti); ove si tratti invece della sottrazione di più oggetti detenuti da persone diverse (come ad es. se il fatto venga commesso in danno di varî viaggiatori di un'autocorriera), si hanno tanti distinti reati di rapina che, se dipendenti dal medesimo disegno criminoso, possono dar luogo alla continuazione (44).

47. — E' stata poi ribadita la massima più volte affermata, ma discussa nella dottrina, secondo cui risponde di estorsione il ladro che, direttamente o per interposta persona, imponga al derubato il pagamento di una somma come condizione per fargli riavere la re-furtiva (45).

Sez. I, 12 febbraio 1949, pres. Cortesani, rel. Gatta, p. m. Pioletti, ric. *P. M. in c. Bruno*. Più esattamente: Sez. II, 30 maggio 1949, pres. Biressi, rel. Badia, p. m. Lattanzi; ric. *Martina*.

Sulla motivazione implicita: Sez. II, 21 luglio 1949, pres. e rel. Biressi, p. m. Properzi; ric. *Costa*. Sez. I, 26 gennaio 1949, pres. Volpe, rel. Gatta, p. m. Traina; ric. *Troiani*, « Riv. pen. » 1949, p. 529.

Nell'ultimo gruppo: Sez. I, 28 febbraio 1949, pres. Volpe, rel. Foschini, p. m. Berardi; ric. *Pappalardo*. Sez. I, 9 febbraio 1949, pres. Jannitti Piromallo, rel. Troisi; ric. *Bellè*, « Riv. pen. », 1949, p. 341. Sez. II, 31 marzo 1949, pres. Mangini, rel. Giglio, *P. M. in c. De Staso*, 1949, p. 601.

Sez. I, 4 aprile 1949, pres. e rel. Borragine, p. m. Traina; ric. *P. M. in c. De Staso*.

(43) Sez. I, 24 giugno 1949. Pres. Cortesani; rel. Troisi; p. m. Pioletti. Ric. *Fulcheris*, « Riv. pen. », 1949, p. 910.

(44) Sez. II, 23 maggio 1949. Pres. Biressi; rel. Chimirri; p. m. Lattanzi. Ric. *Di Salvo*, « Riv. pen. » 1949, p. 572.

(45) Ad es., feriale, 23 agosto 1949. Pres. Caruso; rel. Troisi; p. m. Granata. Ric. *P. M. in causa Cipriani*, « Riv. pen. », 1949, p. 909.

48. — Per quanto concerne il diritto processuale penale, sono innanzi tutto da segnalare alcune sentenze in materia di libertà personale dell'imputato, che rivelano l'orientamento verso una più energica tutela dei diritti di libertà, garantiti dal nuovo ordine costituzionale.

Così, è stato ritenuto che, durante la fase istruttoria, la Corte di Cassazione, in sede di ricorso contro provvedimenti riflettenti la libertà personale dell'imputato, ha il potere-dovere di sindacare la qualificazione giuridica del fatto addebitato allo stesso imputato, qualora da un errore su di essa derivi l'illegittimità della custodia preventiva (46). E' stato, inoltre, statuito che, dopo il rinvio a giudizio, soltanto il giudice del dibattimento deve provvedere sulla libertà dell'imputato (47) e che, in caso di conflitto di competenza, deve provvedere sulla scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di custodia preventiva il giudice che ha sollevato il conflitto e non già la Corte di Cassazione (48). Si è poi affermato che deve esser liberato l'imputato che, trovandosi in stato di custodia preventiva per un determinato reato, abbia interamente scontata la pena inflittagli con sentenza non definitiva per il reato stesso, anche se con la medesima sentenza egli sia stato condannato a pena detentiva per altri reati concorrenti (49). E' stato infine deciso che eccede i limiti posti all'esercizio del proprio potere discrezionale il giudice che revochi la concessa libertà provvisoria a causa della gravità del reato già valutata al momento della concessione (50).

49. — Sempre in merito alla tendenza della Suprema Corte verso una più energica tutela delle garanzie della difesa, mi sia qui consentito di sottolineare il lavoro costruttivo della sua giurisprudenza nella tormentata materia della inefficacia degli atti processuali. Colmando le deficienze del codice di rito vigente e seguendo il progresso

(46) Sez. III, 14 luglio 1949. Pres. Mangini; rel. Lombardo; p. m. Battaglini. ric. *Caterino*, « Riv. pen. » 1949, p. 819.

(47) Sez. III, 8 gennaio 1949. Pres. Musillami; rel. Colozza. Ric. *Pollastri*.

(48) Sez. I, 31 gennaio 1949. Pres. e rel. Caruso; p. m. Ebner. Ric. *Magario*, « Riv. pen. » 1949, p. 212.

(49) Sez. III, 3 marzo 1949. Pres. Mangini, rel. Lonardo; p. m. Manzella. Ric. *Petruzzi*, « Riv. pen. » 1949, p. 344.

(50) Sez. III, 10 marzo 1949. Pres. Mangini; rel. Giglio; p. m. Loschiavo. Ric. *Minutolo*, « Riv. pen. », 1949, p. 593.

della nostra dottrina processualistica, la Corte è venuta elaborando una teoria della « inesistenza degli atti processuali », di cui anche nel corrente anno ha fatto applicazione con larghezza non disgiunta da prudente cautela, pur nel campo della sentenza inesistente.

L'inesistenza si ha soprattutto per mancata costituzione del rapporto giuridico processuale. E, così, è stato deciso che la omissione da parte del Pretore del decreto di citazione per il giudizio (atto che non può nemmeno formare oggetto di rinuncia) sulla opposizione a decreto penale di condanna determina la mancata costituzione del rapporto processuale e la nullità della sentenza (51). A identica conclusione si è pervenuti nel caso di notifica del decreto di citazione nelle forme degli irreperibili per pretesa latitanza dell'imputato, che invece si sia trasferito in altro Comune, se nessuna ricerca sia stata ivi effettuata (52). In particolare sul « verbale di vane ricerche », si è insegnato che da esso deve dedursi come l'imputato abbia voluto sottrarsi alla cattura e il giudice deve rendersi conto della effettività e del valore delle ricerche (53). E, pertanto, è nullo tutto il giudizio, qualora si dimostri che l'imputato venne giudicato in contumacia come latitante, mentre ignorava il procedimento e il mandato di cattura per ragioni di forza maggiore (54).

Ovvio corollario, che valorizza gli insegnamenti che precedono, è stato quello secondo cui le nullità del genere in esame non vengono sanate, benchè non dedotte, appena dopo l'apertura del dibattimento, dal difensore di ufficio (55).

50. — Sull'istituto dell'archiviazione, la Suprema Corte ha avuto occasione di precisare che, anche dopo il D.L.L. 1944 n. 288, profondamente innovativo di questo istituto, il P. M. può richiedere l'archiviazione al G. I. anche dopo il completamento dell'istruzione som-

(51) Sez. III, 9 maggio 1949. Pres. Mangini; rel. Giglio; p. m. Traina. Ric. *Crispino*, « Riv. pen. » 1949, p. 906.

(52) Sez. II, 25 febbraio 1949. Pres. De Ficchy; rel. De Giovine; p. m. Pioletti. Ric. *Macario*, v. Riv. pen. » 1949, p. 212.

(53) Sez. II, 31 gennaio 1949. Pres. Serena Monghini; rel. Badia; p. m. Berardi. Ric. *Mirabelli*.

(54) Sez. II, 20 maggio 1949. Pres. De Ficchy; rel. De Giovine; p. m. Pioletti. Ric. *Hölzl*.

(55) Sez. III, 4 aprile 1949. Pres. Mangini; rel. Consalvo; p. m. Manzella. Ric. *Cavallo*.

maria, purchè non sia stato richiesto decreto di citazione a giudizio (56).

51. — In tema di impugnazioni, rammento una decisione per cui la specificazione dei motivi nella opposizione a decreto penale di condanna va intesa nel senso che essi siano sufficienti a prospettare la ragione determinante dell'opposizione, senza la necessità di raggiungere quella specificità che è richiesta per le impugnazioni in generale (57).

52. — Sull'extradizione, infine, in riferimento al testo dell'articolo 45 del trattato di pace (nella specie, la richiesta partiva dalla Jugoslavia), è stato deciso che rimane sempre ammissibile il ricorso per cassazione, a sensi dell'art. 668 cod. proc. pen. e specialmente dell'art. 111 della Costituzione (58).

LE CONDIZIONI ATTUALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA

53. — Ho esposto dianzi, riferendo sul lavoro della Corte Suprema, alcune cifre veramente preoccupanti sull'arretrato che si è venuto formando e che è progressivamente cresciuto.

Devo ora aggiungere che la situazione non è meno grave nelle Corti di Assise, in molti Tribunali e Preture, mentre migliore è lo stato delle cose nelle Corti di Appello, dove il numero degli affari arretrati è meno alto.

54. — Per quanto concerne l'andamento della giustizia civile davanti ai giudici di merito, è significativo il numero dei procedimenti iniziati in ciascun anno; ed esso suggerisce due considerazioni:

1) la litigiosità, dopo aver segnato una punta di depressione durante e appena dopo la guerra (cosa del resto naturale) comincia a riprendere la fase ascendente;

2) la diminuzione ha inciso praticamente soltanto sulle conciliazioni, e per queste è stata anzi imponente (483.222 giudizi nel

(56) Sez. I, 24 gennaio 1949. Pres. e rel. Caruso, p. m. Ebner. Risol. confl. tra S. I. e G. I. Torino in c. Farinet, « Riv. pen. » 1949, p. 273.

(57) Sez. III, 20 gennaio 1949. Pres. Mangini; rel. Balducci; p. m. Loschiavo. Ric. Bianco, « Riv. pen. » 1949, p. 531.

(58) Sez. I, 18 maggio 1949. Pres. Jannitti Piromallo; rel. Fiore; p. m. Battaglini. Ric. Rukavina.

1940, 73.701 nel 1947). Per i tribunali vi è stato invece un forte aumento, in quanto i procedimenti iniziati sono passati da 90.726 nel 1941 a 143.952 nel 1948. Ciò è dipeso evidentemente dal ritardo col quale i limiti della competenza per valore sono stati adeguati ai mutamenti del valore reale della moneta, con la pratica conseguenza di spostare al pretore e al tribunale procedimenti che avrebbero dovuto esser giudicati rispettivamente dal conciliatore e dal pretore, e di gravare i tribunali, lasciando in buona parte inoperosi i conciliatori.

La situazione è tuttavia destinata a migliorare, con la legge 17 maggio 1949, n. 273, che ha portato a 10.000 lire la competenza del conciliatore, e a 100.000 lire quella del pretore.

Questa legge può segnare, meglio perequando il lavoro civile presso i competenti uffici giudiziari, un deciso avviamento alla normalizzazione di esso anche presso i tribunali maggiori, dove prevalentemente si lamenta il così detto disservizio giudiziario. Il quale è dovuto a mio avviso, più che ai difetti del codice di rito, facilmente eliminabili con riforme semplici, non di struttura, alla disorganizzazione generale degli uffici cagionata dalla guerra e soprattutto alla notevole deficienza di personale.

Occorre però che siano messe in piena efficienza le preture, destinandovi un personale sufficiente e dei magistrati non del tutto privi di pratica giudiziaria, cosa doverosa ed essenziale oltrechè per l'aumentata competenza anche per l'importanza sociale e politica degli uffici di pretura, che sono a diretto contatto col popolo.

55. — Quanto alla pendenza di procedimenti penali che si è formata presso i giudici di merito, essa ha le sue cause sia nella disorganizzazione di moltissimi uffici verificatasi durante la guerra, sia nell'aumento della criminalità consueto nei periodi di grandi sconvolgimenti politici e militari.

A questo proposito sono eloquenti le cifre relative ai delitti contro la fede pubblica che, da 9461 nel 1940, sono passati a 46.606 nel 1947, per diminuire a 43.839 nel 1948; alle rapine, estorsioni e sequestri di persona che, in numero di 1254 nel 1940, sono stati 10.442 nel 1947, discendendo a 7.055 nel 1948; agli omicidi, infine, aumentati da 1001, quanti furono nel 1940, a 3.992 nel 1947, e scesi a 3.137 nel 1948.

Sotto l'aspetto puramente quantitativo, mi limiterò ai dati più significativi: nel 1940 i delitti denunciati furono 482.315; nel 1948,

863.075. I condannati o prosciolti dai tribunali e dai giudici istruttori, che furono 164.085 nel 1940, divennero 300.831 nel 1948. Quanto ai condannati o prosciolti dalle Corti d'Assise e dalle sezioni istruttorie, essi sono passati da 3.508 nel 1940 a 24.399 nel 1948.

56. — In queste condizioni non è a stupire se il tempo necessario perchè un procedimento civile o penale si svolga attraverso i tre gradi di giurisdizione, a tacere della fase esecutiva, è quasi sempre di anni.

Ed il giustificato allarme che da questo stato di cose è derivato in quanti, uomini politici e di toga, hanno a cuore quello che è forse il problema essenziale in una democrazia, vale a dire l'amministrazione della giustizia, ha avuto di recente una manifestazione di cui non è necessario sottolineare l'importanza, e cioè la inchiesta che il Centro Nazionale di Azione per la riforma giudiziaria — presieduto da Enrico De Nicola e composto di illustri parlamentari di ogni parte politica, di magistrati ed avvocati — ha promosso in tutto il Paese, mettendo in luce una condizione non più tollerabile e consentendo anche la indicazione di alcuni rimedi degni di molta considerazione per la loro efficacia e praticità.

Io non posso, in questo luogo ed in quest'ora, attardarmi in una minuziosa disamina delle cause dei lamentati inconvenienti, cause che vanno dall'aumento del lavoro per la sempre maggiore complessità della vita associata, alla deficienza di personale ausiliario, di telefoni, di macchine da scrivere, di mezzi di trasporto, di locali, deficienza che è grave persino qui, nella sede della più alta magistratura dello Stato.

Ma non posso, senza sottrarmi alle responsabilità che mi vengono dalla mia carica e dall'amore alla magistratura cui ho dedicato tutta la vita, non segnalare l'urgenza di pronti e decisivi rimedi.

Quelli che consistono nell'apprestare i necessari mezzi strumentali non danno luogo a difficoltà che non siano di semplice ordine organizzativo e finanziario; nè la brevità del tempo mi consente di esaminare le questioni, numerose, connesse con la possibile e desiderabile riduzione di molte inutili formalità procedurali.

Rimane il problema della insufficienza numerica dei magistrati. I termini di questo problema sono semplici: mentre 80 anni or sono si aveva in Italia circa un magistrato ogni 5000 abitanti, la proporzione è di uno a 10.000 oggi, quando l'incalcolabile moltiplicarsi dei rapporti giuridici, economici e sociali ha provocato un enorme aumento della materia contenziosa.

Sotto questo profilo la revisione degli organici della magistratura — i soli forse rimasti immutati fra mezzo al continuo incremento degli altri — sembrerebbe una necessità indiscutibile.

Ma il problema non è soltanto quantitativo, bensì anche qualitativo.

La difficoltà e la delicatezza di una funzione che incide sui più gelosi interessi dei cittadini non consente di affidare l'ufficio di giudice a uomini che non siano distinti per qualità di carattere, di ingegno e di studi.

Ora, è innegabile che le attuali condizioni, morali e materiali, fatte alla magistratura — alle quali ha voluto rimediare la Costituzione — hanno per conseguenza un insufficiente affluire nelle sue file di giovani preparati, e, correlativamente, cagionano un continuo esodo, verso altre attività, di elementi fra i migliori.

Ma, se questo è il male, rimedio peggiore di esso sarebbe il reclutamento di elementi mediocri non all'altezza delle speciali esigenze della funzione.

Per questo la magistratura, consapevole delle proprie responsabilità verso il Paese, ha visto con preoccupazione sia l'entrare nelle sue file di giovani laureati assunti senza concorso per esame, sia la diminuita severità delle prove di esame proprio in un momento della vita nazionale in cui si è verificato un generale scadimento degli studi in seguito alla guerra.

Per queste considerazioni sembra che un immediato allargamento delle piante organiche, non accompagnato da rigorose forme di reclutamento, non possa non destare gravi timori per le sorti future della giustizia in Italia. Forse, per ora, sarebbe sufficiente da un lato aumentare il personale ausiliario e l'efficienza degli strumenti di lavoro, e cioè, in una parola, modernizzare gli uffici giudiziari: in tal modo si libererebbero i magistrati da un cumulo imponente di compiti che ne assorbono oggi parte delle energie, e si consentirebbe loro di dedicarsi maggiormente al lavoro giurisdizionale.

E dall'altro curare il miglior impiego dei magistrati esistenti, senza per altro attenuare il ritmo di continuati concorsi per uditore giudiziario, abbinando di fatto gli uffici di pretura di modesta importanza e dando larga facoltà ai Capi delle Corti di regolare, con provvedimenti contingenti presi di concerto, la distribuzione del personale nei tribunali, secondo le reali esigenze del servizio dei medesimi.

Quando, poi, con l'attuazione — che mi auguro non debba più oltre tardare — dell'ordinamento stabilito per la magistratura dalla

Costituzione, l'ufficio del giudice tornerà ad essere tra i più ambiti, così da rendere possibile il reclutamento dei giovani più preparati, allora si potrà risolvere il problema degli organici senza il timore di abbassare per decenni il livello qualitativo dell'ordine giudiziario.

Nè sembra che difficoltà di ordine finanziario debbano costituire ostacolo a riforme ormai improrogabili e da tante parti invocate. E ciò, non solo per l'importanza prevalente degli interessi nazionali connessi all'amministrazione della giustizia, ma anche perchè, quando gli organi giurisdizionali funzionassero normalmente, il gettito delle tasse giudiziarie e delle pene pecuniarie, che già copre le spese del bilancio della giustizia, diverrebbe tale da compensare largamente i sacrifici compiuti dall'erario per assicurare quella normalità.

Tutti questi problemi, ed altri che il tempo non mi consente di accennare, sono stati presi in considerazione dall'On. Ministro Guardasigilli e, mentre apposite Commissioni stanno preparando la riforma dei codici — che è ormai in uno stadio molto avanzato —, altra commissione, da Voi Signor Primo Presidente così autorevolmente presieduta, ha predisposto uno stralcio della nuova legge dell'ordinamento giudiziario per dare attuazione alle norme costituzionali sulla magistratura. Tale disegno di legge ha in questi giorni il Guardasigilli comunicato agli altri ministri.

Oltre a ciò, varii provvedimenti, diretti ad ovviare ai più preoccupanti aspetti della situazione degli uffici giudiziarii, sono stati presentati al Parlamento, e qualcuno di essi è già divenuto legge.

Ed è per questo che i magistrati italiani, pur nelle gravissime difficoltà nelle quali da anni si svolge il loro lavoro, esprimono a mio mezzo la fiducia che l'amministrazione della giustizia sarà presto riportata a quelle condizioni di efficienza e di prestigio che sono il segno più sicuro della civiltà di un popolo.

Con l'espressione di questo voto Vi prego, Signor Primo Presidente della Corte Suprema, di voler dichiarare aperto nel nome del popolo italiano il nuovo anno giudiziario.